

FONDO SVILUPPO E COESIONE
2021-2027

Area Tematica 03. Competitività Imprese
Linea di intervento: 03.01 Industria e Servizi
Intervento: *“Investimenti finalizzati al rilancio del sistema
Produttivo regionale”*

AVVISO PUBBLICO
“TURISMO E GUSTO”

Incentivi per il rilancio dell'Ospitalità

ALLEGATO 1

Regione Basilicata

Direzione Generale per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi alla Comunità

Ufficio Politiche di Sviluppo, Finanza Agevolata, Incentivi alle Imprese e Promozione aree ZES

SOMMARIO

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E NORMATIVI.....	3
ARTICOLO 1 - Finalità.....	5
ARTICOLO 2 - Dotazione finanziaria	5
ARTICOLO 3 - Definizioni	5
ARTICOLO 4 - Soggetti ammissibili a finanziamento	6
ARTICOLO 5 - Iniziative ammissibili	7
ARTICOLO 6 - Settori di investimento	9
ARTICOLO 7 - Spese ammissibili.....	10
ARTICOLO 8 - Ammissibilità dei titoli di spesa.....	14
ARTICOLO 9 - Campo di applicazione e intensità d'aiuto.....	16
ARTICOLO 10 - Modalità di presentazione dell'istanza	17
ARTICOLO 11 - Criteri di Valutazione e soglie di ammissibilità.....	19
ARTICOLO 12 - Criteri di determinazione dell'ordine di istruttoria.....	19
ARTICOLO 13 - Istruttoria delle Istanze	24
ARTICOLO 14 - Concessione delle agevolazioni	26
ARTICOLO 15 - Modalità di erogazione	28
ARTICOLO 16 - Obblighi del beneficiario	32
ARTICOLO 17 - Obblighi di informazione e pubblicità da parte del beneficiario	35
ARTICOLO 18 - Decadenza dall'agevolazione	36
ARTICOLO 19 - Revoca delle Agevolazioni	36
ARTICOLO 20 - Cumulo	39
ARTICOLO 21 - Operazioni straordinarie d'impresa	39
ARTICOLO 22 - Monitoraggio e Controlli	41
ARTICOLO 23 (Pubblicazione ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs 33/2013.....)	41
ARTICOLO 24 - Informativa al trattamento dei dati personali	41
ARTICOLO 25 - Rinvio	44
ARTICOLO 26 - Disposizioni finali.....	44
ALLEGATI	45

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E NORMATIVI

Riferimenti dell'Unione europea

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno degli articoli 107 e 108 del trattato e così come modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023;
- il Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 15 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- la Comunicazione della Commissione Europea C(2021) del 19/04/2021 n. 2594 final in materia di aiuti di stato a finalità regionale;
- gli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2021-2027 della Commissione Europea, pubblicati sulla GUUE Serie C153 del 29/04/2021 e s.m.i.;
- la Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2027) – Aiuti di Stato SA.100380(2021) – Italia;

Riferimenti nazionali e regionali

- D. Lgs. n. 88 del 31 maggio 2011 e successive modifiche e integrazioni, che definisce le modalità per la destinazione e l'utilizzazione delle risorse aggiuntive, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale;
- Delibera CIPESS n. 79/2021, pubblicata sulla G.U.R.I. del 26 marzo 2022, serie generale n. 72, "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 – Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)";
- Delibera CIPESS n. 86/2021, pubblicata sulla G.U.R.I. del 09 Febbraio 2022, numero: 33 "Fondo Sviluppo e Coesione Piano Sviluppo e Coesione. Modalità unitarie di trasferimento delle risorse. Delibera CIPESS n. 2/2021, punto c)";
- Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 "Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione";

- Delibera CIPESS 25/2023 “Fondo sviluppo e coesione 2021-2027. Imputazione programmatica in favore di regioni e province autonome”;
- Delibera CIPESS n. 16/2023, pubblicata sulla G.U.R.I. del 25 novembre 2023, serie generale n. 276, “Fondo sviluppo e coesione 2021 – 2027 – Anticipazioni alle Regioni e Province Autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso – Adempimenti di cui alla delibera CIPESS n. 79 del 2021, punti 1.5, 1.6 e 1.7”;
- Delibera CIPESS n. 16/2024, pubblicata sulla G.U.R.I. del 15 luglio 2024, serie generale n. 164, “Regione Basilicata – Assegnazione risorse FSC 2021 – 2027, ai sensi dell’art. 1, comma 178, lettera e) della legge n. 178 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni e approvazione della rimodulazione delle risorse assegnate con la delibera CIPESS n. 79 del 2021, ai sensi del punto 2.6 della delibera CIPESS n. 16 del 2023”;
- Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”;
- Delibera Cipe n. 63/2020 “Attuazione dell’articolo 11, commi 2 -bis , 2 -ter , 2 -quater e 2 -quinqies , della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 191/2022 “Presenza d'atto delibera CIPESS n. 79 del 22 dicembre 2021.”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 187/2024 “Delibera CIPESS n. 25/2023 - Accordo per la Coesione FSC 2021-2027 - Adempimenti programmatici”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 417/2024 “Presenza d'atto della delibera CIPESS del 23 aprile 2024, n. 16, pubblicata sulla GURI n. 164 del 15.07.2024, recante “Regione Basilicata – Assegnazione risorse FSC 2021-2027, ai sensi dell’articolo 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020 e ss.mm.ii. e approvazione della rimodulazione delle risorse assegnate con la delibera CIPESS n. 79 del 2021, ai sensi del punto 2.6 della delibera CIPESS n. 16 del 2023.
- Delibera di Giunta Regionale n. 587 del 17/10/2024 “Delibera CIPESS n. 16 del 23 aprile 2024. Adozione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Fondo Sviluppo e Coesione 2021 – 2027”.
- il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il Decreto 20.02.2014 n. 57; "Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al

credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.03.2012, n. 27;

- la Legge Regionale n. 1 del 16 febbraio 2009 “Legge Regionale per lo Sviluppo e la Competitività del Sistema Produttivo Lucano”;

ARTICOLO 1 - Finalità

1. Sostenere le imprese del settore turistico per migliorare la qualità dell’offerta ricettiva e la competitività sia delle strutture ricettive e/o di ristorazione esistenti sia di nuova realizzazione, favorire la creazione di nuovi posti letto e di posti di lavoro valorizzando le principali destinazioni turistiche regionali.
2. Potenziare, migliorare, innovare e qualificare l’offerta ricettiva regionale e della ristorazione, attraverso interventi di attivazione, ampliamento, riattivazione e riqualificazione delle attività ricettive e della ristorazione.
3. Rafforzare e riqualificare le strutture della ristorazione attraverso interventi di qualità al fine di sostenere ed incentivare la competitività delle imprese nei luoghi delle destinazioni turistiche e di rilancio del territorio lucano.

ARTICOLO 2 - Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente avviso è pari a € **15.000.000,00** a valere sulle risorse dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Basilicata - FSC 2021-2027 come di seguito specificate:
 - ✓ € **10.000.000,00** per il potenziamento e qualificazione della ricettività alberghiera e/o extralberghiera, come esplicitato al successivo art. 6;
 - ✓ € **5.000.000,00** per il rafforzamento e qualificazione delle strutture della ristorazione;
2. L’Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di destinare al presente Avviso Pubblico risorse aggiuntive a quelle attualmente stanziare.

ARTICOLO 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Avviso Pubblico, fermo restando quanto previsto dagli specifici regolamenti richiamati nelle premesse e in particolare dal Regolamento (UE) n.651/2014 così come modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315, si applicano le definizioni di cui all’**ALLEGATO A**.

ARTICOLO 4 - Soggetti ammissibili a finanziamento

1. Possono accedere alle agevolazioni le imprese, che intendono realizzare il proprio programma di investimento nel territorio della Regione Basilicata e che siano già costituite e iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente alla data di inoltro della domanda di agevolazione.
2. È sempre precluso l'accesso alle agevolazioni di cui al presente Avviso in caso di:
 - sussistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;
 - applicazione di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - condanna dei legali rappresentanti o degli amministratori del proponente, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione dell'istanza;
 - avvenuta delocalizzazione verso la sede operativa oggetto del programma di investimento nei due anni precedenti la data di inoltro della domanda telematica;
 - irregolarità con la disciplina antiriciclaggio (ove applicabile);
3. I soggetti beneficiari dell'agevolazione di cui al presente Avviso sono tenuti a:
 - non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
 - non rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Basilicata l'agevolazione a seguito di rinuncia o revoca del contributo. Possono accedere alle agevolazioni le imprese che, alla data di inoltro della candidatura telematica, hanno ottenuto provvedimenti di concessione di rateizzazione delle somme da restituire a seguito di rinuncia o revoca del contributo e sono in regola con le prescrizioni del piano di rientro;
 - non aver fruito per le stesse spese, per cui è richiesta l'agevolazione sul presente Avviso pubblico, di alcuna misura di sostegno finanziario pubblico nazionale o comunitario che non rispetti i massimali stabiliti dalle singole normative comunitarie in materia di aiuti;
 - a possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi;

- non essere impresa in difficoltà¹;
 - trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e amministrazione controllata o straordinaria;
 - di impegnarsi a non effettuare una delocalizzazione nei due anni successivi al completamento del programma di investimento ammissibile ad agevolazione;
4. I requisiti di ammissibilità di cui ai precedenti commi dovranno essere mantenuti fino alla data di completamento dell'investimento², pena la decadenza/revoca dell'agevolazione.
5. I soggetti beneficiari dell'agevolazione di cui al presente Avviso sono tenuti ad avere la piena disponibilità dell'immobile oggetto del programma di investimento secondo la definizione di cui all'**allegato A**.
6. Non sono ammissibili al presente avviso le imprese che, alla data di approvazione del presente Avviso, abbiano vigente un programma di investimento agevolato dalla Regione Basilicata, per il quale il termine di ultimazione previsto è scaduto e non sia stata presentata la rendicontazione finale a saldo del programma d'investimento agevolato.
7. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare, a valere sul presente Avviso, una sola domanda di contributo, per il solo settore del codice ATECO prevalente.

ARTICOLO 5 - Iniziative ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento previsti sul territorio della Regione Basilicata, realizzati sul patrimonio immobiliare già esistente e promossi nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione di cui ai Codici Ateco indicati al successivo articolo 6 del presente Avviso.
2. Le attività economiche cui destinare le risorse a valere sul presente Avviso Pubblico sono le seguenti:
 - attività ricettive alberghiere ed extralberghiere;
 - attività sportive direttamente correlate a un'attività ricettiva esistente;
 - attività inerenti il benessere fisico della persona direttamente correlate ad una attività ricettiva esistente;
 - attività inerenti la congressualità direttamente correlate ad una attività ricettiva esistente.
 - attività di ristorazione sia direttamente correlate a un'attività ricettiva esistente e sia non correlate;

¹ Cfr. Allegato A per la definizione di *Impresa in difficoltà* (Reg. UE n.651/2014 così come modificato dal Reg. UE n. 2017/1084)

² Definito al successivo art. 15 comma 6

3. In riferimento alle predette attività economiche e alle attività ricettive correlate, le tipologie di programmi di investimento ammissibili ad agevolazioni sono i seguenti:
 - attivazione di nuova attività ricettiva e delle relative attività complementari;
 - attivazione di una nuova attività di ristorazione;
 - ampliamento di attività ricettiva esistente e/o di ristorazione
 - riqualificazione di attività ricettiva esistente e/o di ristorazione;
 - riattivazione di attività ricettiva esistente e/o di ristorazione;
 - attivazione di nuove attività complementari a una struttura ricettiva esistente;
 - ampliamento di esistenti attività complementari a una struttura ricettiva esistente;
 - riqualificazione di esistenti attività complementari a una struttura ricettiva esistente.
4. Con riferimento alle tipologie di investimento di cui al precedente comma 3 si riportano nel prosieguo le seguenti definizioni:
 - a) "**attivazione**": il programma che, attraverso la rifunionalizzazione del patrimonio immobiliare esistente e/o la costruzione di nuovi edifici realizza una nuova struttura ricettiva e/o di ristorazione;
 - b) "**ampliamento**": il programma che, attraverso un incremento delle prestazioni dei servizi offerti e degli altri fattori produttivi (es. posti letto), sia volto ad accrescere la potenzialità delle strutture ricettive e/o di ristorazione esistenti;
 - c) "**riqualificazione**" il programma volto al miglioramento, sotto l'aspetto qualitativo, della struttura ricettiva esistente e/o di ristorazione;
 - d) "**riattivazione**" il programma volto al riutilizzo di una struttura ricettiva e/o di ristorazione esistente inattiva (lo stato di inattività è quello che si è protratto per almeno i due anni precedenti la data di presentazione della domanda di investimento. Al fine dell'ammissibilità è necessario che i soggetti che determinano le scelte e gli indirizzi dell'impresa richiedente siano diversi da quelli titolari della struttura inattiva e che l'attività svolta precedentemente allo stato di inattività sia analoga a quella per la quale si richiede l'agevolazione).
5. I programmi di investimento ammissibili ad agevolazione devono essere avviati successivamente alla data di inoltro della domanda di agevolazione telematica di cui al successivo articolo 10. A tal fine per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dell'investimento. La sola segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) non è intesa come

avvio dei lavori di costruzione qualora non si sia dato all'avvio degli stessi, come rilevabile da comunicazione di avvio dei lavori.

6. I programmi di investimento ammissibili ad agevolazione devono essere ultimati entro e non oltre 24 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione nella casella PEC di destinazione dell'impresa indicata nella domanda di agevolazione telematica.
7. Sono ammissibili i programmi di investimento con un importo candidato uguale o superiore a
 - ✓ € 50.000,00 per le strutture ricettive;
 - ✓ € 20.000,00 per le strutture di ristorazione.
8. A pena di inammissibilità di tutte le domande, ciascun proponente può presentare una sola istanza a valere sul presente Avviso.
9. I programmi di investimento dovranno riguardare immobili ubicati e/o da realizzare nel territorio della Regione Basilicata e dovranno possedere, a conclusione del programma di investimento, la certificazione di sismicità ed energetica dell'edificio oggetto dell'intervento in conformità al Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26.06.2009 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 6 - Settori di investimento

1. Ai fini dell'individuazione della tipologia di attività ammissibile ad agevolazione, per le attività ricettive, si farà esclusivo riferimento a quelle di seguito specificamente elencate così come definite dalla Legge Regionale 4 giugno 2008, n. 6:
 - a) Alberghi
 - b) Motels
 - c) Villaggi albergo
 - d) Residenze turistico alberghiere³
 - e) Esercizi di affittacamere
 - f) Ostelli per la gioventù
 - g) Rifugi escursionistici
 - h) Rifugio di Montagna
 - i) Attività ricettive di turismo rurale
 - j) Residenze d'epoca
 - k) Albergo diffuso, Borgo Albergo (Ospitalità diffusa)

³ Le residenze turistiche alberghiere forniscono alloggio in unità abitative con servizi accessori ed eventualmente ristorazione. (art. 4 comma 5 LR n. 6/2008). La capacità ricettiva non dovrà essere inferiore a 8 unità abitative con esclusione delle dipendenze (art. 12 comma 1 LR n. 6/2008). È consentita la presenza di unità abitative senza angolo cottura e/o suite e/o camere nella misura massima del quaranta per cento del numero di camere autorizzate.

2. Con riferimento alle strutture ricettive “esercizi di affittacamere”, sono ammissibili ad agevolazione, le strutture che prevedono almeno quattro camere, ognuna fornita di proprio bagno.
3. Sono esclusi dalle agevolazioni i programmi di investimento riguardanti i bed and breakfast, gli agriturismi, case ed appartamenti per vacanze, casa per ferie.
4. Il programma di investimento deve riguardare uno dei settori ammissibili rientranti nella classificazione Codice Ateco ISTAT 2025 di seguito indicati:
 - I.55.10 - “Servizi di alloggio di alberghi e simili”;
 - I.55.20 - “Servizio di alloggio per vacanze e altri soggiorni di breve durata” con esclusione delle “Attività di alloggio connesse alle aziende agricole e ittiche” rientranti nella categoria codice ateco ISTAT 2025 55.20.51 e ISTAT 2025 55.20.52 e “Bed and Breakfast” rientrante nella categoria codice Ateco ISTAT 2025 55.20.41 “Bed and breakfast” e 2025 55.20.42 “Servizi di alloggio in camere, case ed appartamenti per vacanze” (ammessi solo servizi di alloggio in camere affittacamere di cui alla L.R. n. 6/2008 con esclusione di case ed appartamenti per vacanze)
 - I.55.30 - “Servizi di aree di campeggio e aree attrezzate per veicoli ricreazionali”;
 - I.56.11.11 “Attività di ristoranti con servizio al tavolo, escluse gelaterie e pasticcerie”;
5. Il settore di attività oggetto del programma di investimento deve risultare attivo dalla Visura Camerale prima dell’erogazione del saldo del contributo di cui al successivo articolo 15.

ARTICOLO 7 - Spese ammissibili

- 1 Sono ammissibili ad agevolazione le spese effettuate a decorrere dalla data di inoltro della domanda di agevolazione telematica, di cui al successivo art. 10.
- 2 Sono ammissibili ad agevolazione le spese relative alle seguenti tipologie:
 - a) Spese generali nel limite massimo del 10% dell’importo totale del programma di investimento ammissibile ad agevolazione, relative a:
 - a.1) spese per consulenze redazione progetto di investimento;
 - a.2) progettazione e direzione lavori;
 - a.3) collaudi previsti per legge;
 - a.4) spese per garanzie fideiussorie prestate da soggetti abilitati a copertura dell’erogazione concessa con il presente avviso a titolo di anticipazione.
 - a.5) spesa relativa alle perizie tecniche giurate di cui all’articolo 15 comma 6;
 - b) Spese connesse all’investimento materiale:
 - b.1) suolo aziendale nel limite massimo del 10% dell’importo complessivo del programma di investimento ammissibile ad agevolazione, in conformità a quanto stabilito dall’art. 18 del DPR 66/2025, ossia a condizione che sia accompagnata

dalla presentazione di una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti nonché dei codici di condotta, indipendente o debitamente autorizzato, che attesti il valore di mercato del suolo;

- b.2) spese di acquisto di immobile. L'acquisto di immobili già costruiti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 19 del DPR 66/2025, costituisce una spesa ammissibile a condizione che sia direttamente connessa all'operazione e che sia accompagnata da una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti nonché dei codici di condotta, indipendente o debitamente autorizzato, che attesti:
- il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche e edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata. Qualora la perizia giurata espliciti punti non conformi alle disposizioni urbanistiche e edilizie vigenti il programma di investimento dovrà prevederne la regolarizzazione
 - che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo;
 - che l'immobile sarà utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione e per il periodo previsto dall'art. 17 comma 1, lettera j del presente Avviso;
- b.3) opere edili/murarie e impiantistiche di cui al DM 37/2008 relative a nuove costruzioni e/o ristrutturazione e riqualificazione (tali spese dovranno essere desunte dal Tariffario di Riferimento dei prezzi per la esecuzione di Opere Pubbliche della Regione Basilicata vigente alla data di presentazione della istanza. Il ricorso a nuovi prezzi, mediante analisi dei prezzi, e/o ai preventivi nei computi metrici deve essere motivato dal fatto che i pertinenti costi, in considerazione delle peculiari caratteristiche costruttive degli interventi da realizzare, non sono agevolmente desumibili dal predetto prezzario, oppure vengono imputati per costi inferiori rispetto alla tariffa di riferimento), fermo restando la previsione di cui al successivo comma 3;
- b.4) macchinari, impianti specifici, attrezzature varie, arredi, hardware, strumentazione tecnologica, nonché i mezzi mobili strettamente necessari allo svolgimento dell'attività ricettiva e/o di ristorazione oggetto di intervento. Possono essere ammesse al contributo le spese per automezzi targati esclusivamente ibridi o elettrici e soltanto nei casi in cui siano strettamente funzionali e strumentali all'attività svolta e al ciclo produttivo dell'impresa richiedente.

Le spese relative al punto b.4) possono riguardare l'acquisto o il leasing finanziario.

Le spese connesse ad un contratto di leasing finanziario saranno ammissibili nel rispetto del DPR 66/2025 art. 20 e a condizione che sia previsto l'obbligo di acquisire il bene alla scadenza del contratto (art. 14, comma 6, del Regolamento (UE) 651/14.

c) Spese connesse all'investimento immateriale:

- c.1) acquisto di brevetti e licenze, costi di affiliazione, know-how e conoscenze tecniche non brevettate, connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa. ;
- c.2) programmi informatici funzionali all'attività di impresa. Rientrano in tali servizi, a titolo di esempio, le attività di progettazione di architetture telematiche, di hosting, di e-commerce, di gestione data-base, a condizione che siano connesse al programma di investimento e funzionali all'attività di impresa. Il software di base, essendo strettamente correlato all'hardware, rientra nella categoria di spesa impianti, macchinari e attrezzature con il quale è correlato. Qualora il programma informatico non dovesse essere disponibile sul mercato e richiede una progettazione specifica, per la stima dei costi di sviluppo del software vedasi l'Allegato I al presente Avviso Pubblico;
- c.3) spese connesse all'acquisizione di certificazioni, intese come importo pagato dall'impresa all'organismo certificatore per l'acquisizione della certificazione. Sono agevolabili solo i costi relativi all'acquisizione della prima certificazione con esclusione degli interventi successivi di verifica periodica e di adeguamento ad intervenute disposizioni in materia di certificazione;

- 3 Per garantire l'efficacia e la coerenza del progetto di impresa, è necessario che ogni voce di spesa sia strettamente funzionale agli obiettivi del programma stesso o all'avvio dell'attività. Di conseguenza, non sono ammissibili spese singole che non dimostrino chiaramente la loro pertinenza e utilità all'interno del programma complessivo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: un programma di investimento che prevede quale voce di spesa la sola realizzazione dell'immobile e/o il solo acquisto del suolo e/o dell'immobile, senza dimostrazione dell'organicità e funzionalità della spesa ai fini dell'avvio dell'attività non è ritenuta ammissibile ad agevolazione).
- 4 Le spese per servizi annessi, così come definiti **all'Allegato A** (es. piscine, bar, market, parcheggi e garage, impianti ricreativi, impianti sportivi ecc.), attraverso i quali viene migliorata la qualità del servizio ricettivo esistente sono ammissibili a condizione che le attività siano esercitate direttamente dalla struttura ricettiva beneficiaria, che siano pertinenti alla struttura ricettiva principale ove viene svolta l'attività ammissibile e a prevalente beneficio della stessa.
- 5 In relazione alle diverse tipologie di spesa, non sono in nessun caso considerate spese ammissibili:
 - a) le imposte e tasse;
 - b) le spese notarili;
 - c) le commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate;

- d) le spese relative a beni (compreso il suolo) e servizi erogati da persone fisiche o giuridiche collegate a qualunque titolo diretto o indiretto con il richiedente anche ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
- e) le spese relative a beni (compreso il suolo) e servizi se intervenute:
 - e.1 tra il titolare della ditta individuale proponente e i suoi parenti entro il terzo grado o il coniuge;
 - e.2 tra la società proponente e la società fornitrice qualora i soci della società proponente siano legati ai soci della società fornitrice da vincoli di parentela o coniugio di cui al precedente punto e.1. Qualora il rapporto di parentela sussiste solo tra alcuni dei soci, la spesa è ammissibile in misura proporzionale alla quota detenuta dai soci per cui non sussiste il rapporto di parentela.
- f) gli attivi immateriali devono essere acquistati da terzi a condizioni di mercato senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CE) 139/2004 del Consiglio sul venditore o viceversa.
- g) i costi dell'Ente di certificazione riferite alle spese per la verifica ed i controlli periodici;
- h) ammende, multe e penali;
- i) acquisto di scorte, materiali di consumo, ricambi;
- j) tutte le spese rientranti tra quelle di cui al presente art. 6 che non saranno capitalizzate dall'impresa beneficiaria al momento delle verifiche di cui al successivo art. 15;
- k) spese relative all'acquisto di macchinari, impianti, arredi ed attrezzature usati;
- l) spese di manutenzione ordinaria;
- m) non sono ammissibili le spese di viaggio;
- n) spese relative all'attività di rappresentanza;
- o) i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile sia inferiore 100,00 euro;
- p) interessi passivi;
- q) spese per la locazione finanziaria e/o operativa (leasing e/o noleggio);
- r) spese per l'acquisizione di beni con le modalità del contratto "chiavi in mano"⁴;

⁴ La realizzazione delle opere murarie di cui al comma 2 lettera b) precedente, o di una parte delle stesse opere murarie, può essere acquisita mediante contratto «chiavi in mano» esclusivamente alle seguenti condizioni:

- i contratti di fornitura «chiavi in mano» devono riguardare esclusivamente la realizzazione di opere di costruzione di particolare complessità;
- il contratto di fornitura «chiavi in mano» deve includere un prospetto dettagliato di tutte le distinte voci di spesa, singolarmente individuabili e quantificate e poi raggruppate secondo categorie di spesa previste; poiché non sono ammissibili prestazioni derivanti da attività di intermediazione commerciale e/o assistenza ad appalti, le forniture devono

- s) le spese per le quali il beneficiario abbia già fruito di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitaria che dia luogo ad intensità di aiuto superiori a quelle previste per quella tipologia di spesa dalle regole comunitarie pertinenti. Per quanto non previsto nel presente articolo in materia di ammissibilità delle spese, si rinvia alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento.
- 6 Qualora le spese per l'investimento risultino (a posteriori) più alte delle spese pianificate, l'ammontare dell'aiuto, calcolato sulla base della stima delle spese ammissibili ed evidenziato nell'istanza di ammissione all'agevolazione, non potrà essere aumentato.
- 7 Nel corso dell'esame istruttorio le spese ammissibili potranno essere rideterminate, sulla base delle verifiche volte ad accertare la completezza, la congruità e la funzionalità dell'investimento candidato rispetto alle reali esigenze dell'iniziativa. Tali verifiche potranno comportare l'eventuale decurtazione delle spese candidate e, comunque, non potranno determinare un contributo concedibile superiore a quello calcolato con la istanza telematica.

ARTICOLO 8 - Ammissibilità dei titoli di spesa

1. I giustificativi di spesa e di pagamento devono obbligatoriamente riportare il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 assegnato al progetto e comunicato all'impresa in attuazione di quanto disposto dall'art. 5 comma 6 del D.L.13/2023 convertito con modifiche dalla Legge n. 41 del 21/04/2023.
2. Il CUP sarà comunicato con il provvedimento di concessione del contributo, pertanto, per le spese sostenute tra la data di decorrenza dell'ammissibilità, di cui all'articolo 7 comma 1, e la data di notifica del provvedimento di concessione, si applica quanto previsto dall'art. 5 comma 7 del D.L. n. 13/2023 convertito con modifiche dalla Legge n. 41 del 21/04/2023 e, successivamente, così sostituito dall' art. 1, comma 479, L. 30 dicembre 2023, n. 213.
3. Nel caso di titoli di spesa, con data successiva al provvedimento di concessione e privi dell'indicazione del CUP, è necessario procedere tempestivamente ad un'integrazione elettronica da unire all'originale, secondo le modalità previste dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019 (relativa all'inversione contabile) e di seguito riportate:
 - a. In via principale, mediante l'emissione di una nota di credito, ove possibile, volta ad annullare il titolo di spesa errato e la successiva emissione di un nuovo titolo di spesa;
 - b. In via subordinata, nei casi di fattura elettronica veicolata tramite Sistema di Interscambio (SdI), a fronte dell'immodificabilità della stessa, il cessionario/committente deve (senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione

consentire di individuare i reali costi delle sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurati dalle componenti di costo non ammissibili

sia gli estremi della fattura stessa) inviare l'integrazione elettronica allo SdI; ciò per ridurre gli oneri di consultazione e conservazione;

4. Le fatture dovranno inoltre riportare la dicitura *“Fondo di Sviluppo e Coesione Basilicata 2021-2027 - Avviso “Turismo e Gusto – Incentivi per il rilancio dell’Ospitalità. CUP:_____”*.
5. Nel caso di fattura riportante il CUP ma non la dicitura prevista dall'avviso di cui al comma precedente, quest'ultima dovrà essere apposta almeno sui bonifici o sui libri contabili come da disposizioni fornite a riguardo dall'Agenzia delle Entrate nelle risposte n. 438 e n. 439 del 05/10/2020.
6. Le fatture pagate in acconto possono essere liquidate solo per la quota parte del valore dei relativi servizi effettivamente erogati e beni effettivamente forniti, anche non assemblati purché accompagnati da documenti di trasporto.
7. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario singolo SEPA (anche tramite home banking), ricevuta bancaria singola (Ri.Ba.), carta di credito/debito aziendale (con esclusione di carte prepagate), assegno, vaglia, con addebito su un conto corrente intestato all'impresa beneficiaria dedicato alle transazioni del progetto finanziato, anche in via non esclusiva, factoring e reverse factoring.
8. Le spese sono ammesse al netto dell'IVA, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai Soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i Soggetti beneficiari sono assoggettati.
9. Nel caso di eventuali giustificativi di spesa riferiti a beni o servizi acquisiti presso fornitori esteri, sarà richiesto di documentare il relativo trattamento contabile e fiscale ai sensi della vigente normativa in materia.
10. I beneficiari sono tenuti, ai sensi dell'art. 74 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative al progetto, in particolare, le spese devono essere registrate e chiaramente identificabili nella contabilità del soggetto beneficiario.
11. In entrambi i casi, sistema di contabilità separata o codificazione contabile adeguata, il sistema contabile del Beneficiario deve essere ispirato al criterio della massima trasparenza, consentendo di ottenere l'estratto analitico di tutte le transazioni oggetto dell'intervento cofinanziato, con puntuali richiami che rendano agevole e rapido il riscontro fra la contabilità generale e la contabilità relativa all'operazione finanziata, nonché fra questa e le prove documentali.
12. Tutti i soggetti che richiedono le agevolazioni devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria o semplificata entro i limiti previsti dalla normativa nazionale vigente.

13. Le imprese che operano in regime di contabilità semplificata, entro i limiti previsti dalla normativa nazionale vigente, per usufruire delle agevolazioni devono garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e un'ordinata tenuta del fascicolo riguardante l'iniziativa. L'imputazione delle spese e dei costi deve essere riconducibile alle movimentazioni finanziarie anche se l'impresa opera in regime di contabilità semplificata sulla base della normativa nazionale vigente. Pertanto, ai fini della verifica dell'effettivo apporto di mezzi propri e per garantire la tracciabilità finanziaria del Piano, qualora l'impresa operi in regime di contabilità semplificata, è tenuta ad effettuare tutti i pagamenti e gli apporti su un conto corrente dedicato, destinato esclusivamente a gestire le transazioni oggetto di rendicontazione, pena la non ammissibilità, decadenza o revoca dell'agevolazione.
14. Per quanto sopra detto, i pagamenti riferiti ai costi sostenuti dovranno obbligatoriamente essere effettuati con transazioni separate rispetto ad altri pagamenti non afferenti a costi del progetto, pena la non ammissibilità dei relativi costi. I giustificativi di pagamento, inoltre, dovranno contenere nell'oggetto un riferimento esplicito ai giustificativi di spesa imputati al progetto.
15. Per le società appartenenti a un gruppo, i pagamenti possono essere disposti anche dalla società del gruppo preposta alla gestione della tesoreria accentrata, purché sia assicurata la tracciabilità del flusso finanziario attraverso un'adeguata documentazione attestante il trasferimento delle risorse finanziarie tra l'impresa beneficiaria e l'impresa preposta alla gestione della tesoreria.
16. Le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro sono ammissibili per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato nella bolla doganale d'importazione o, laddove quest'ultima non sia presente, per il controvalore in euro determinato sulla base del tasso giornaliero di cambio alla data della fattura.
17. Non sono ammissibili i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore a 100 euro.

ARTICOLO 9 - Campo di applicazione e intensità d'aiuto

1. Sull'importo delle spese ritenute ammissibili è concesso un contributo in conto impianti, nel rispetto delle disposizioni contenute negli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2014/2020 e degli art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 651/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187/2 del 26.06.2014, secondo le intensità espresse in termine di equivalente sovvenzione lorda (ESL), di cui alla Mappa degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2027), pari al:
 - 50% delle spese ammesse ad agevolazione per le micro e piccole imprese;
 - 40% delle spese ammesse ad agevolazione per le medie imprese.
 - 30% delle spese ammesse ad agevolazione per le grandi imprese.

2. L'impresa deve garantire che almeno una quota del 25% dell'investimento candidato deve essere priva di qualsiasi forma di sostegno pubblico.
3. Il contributo massimo concedibile non potrà superare
 - ✓ € 700.000,00 per le strutture ricettive
 - ✓ € 250.000,00 per le strutture di ristorazione

ARTICOLO 10 - Modalità di presentazione dell'istanza

1. La procedura di presentazione dell'istanza di agevolazione è a sportello telematico. Lo sportello telematico sarà aperto a partire **dalle ore 8:00 del giorno successivo al sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e fino alle ore 18:00 del centoventesimo giorno decorrente dalla data di apertura dello sportello**. Differimenti dei termini potranno essere stabiliti con provvedimento del dirigente dell'ufficio competente. Potranno essere aperti con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio competente più sportelli telematici fino all'esaurimento delle risorse disponibili.
2. I soggetti richiedenti devono possedere obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica certificata e un certificato di firma digitale. L'Amministrazione regionale non si assume alcune responsabilità nel caso di mancata consegna delle comunicazioni per indirizzi di posta elettronica certificata indicati non correttamente nella domanda di agevolazione.
3. La partecipazione all'Avviso Pubblico sarà possibile accedendo alla piattaforma informatica "Avvisi e Bandi" tramite connessione al sito istituzionale: www.regione.basilicata.it nella sezione "Servizi al Cittadino". All'interno della sezione saranno fornite le istruzioni per la fase di compilazione e inoltro della candidatura telematica.
4. L'istanza compilata on line (che sarà comprensiva della dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i, attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso Pubblico e dell'informativa sul trattamento dei dati personali) è redatta secondo il modello di cui all'**allegato C** e dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa partecipante/titolare della ditta individuale.
5. La documentazione da caricare sulla piattaforma informatica, unitamente alla domanda di agevolazione telematica (Allegato C) di cui al precedente comma 4, e dichiarata conforme all'originale ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dovrà essere composta da:
 - business plan secondo il format **Allegato D**, con documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa, completo di tutte le informazioni previste, con particolare riferimento all'analisi del potenziale incremento dei flussi turistici. Tale analisi, espressa in termini qualitativi e quantitativi dovrà illustrare il potenziale incremento dei flussi turistici a seguito dell'investimento in relazione agli attrattori culturali, archeologici e monumentali esistenti nell'ambito territoriale circostante e con particolare riferimento alle presenze turistiche ipotizzate negli otto mesi non estivi;

- Quadro economico delle spese del programma di investimento candidato in formato excel secondo lo schema di cui all'**allegato E**, firmato digitalmente dal futuro legale rappresentante;
 - documentazione a supporto delle spese indicate (a titolo esemplificativo: offerte e preventivi, computi metrici - redatti secondo la "Tariffa Unificata di Riferimento dei prezzi per la esecuzione di Opere Pubbliche" vigente della Regione Basilicata). Laddove il ricorso a nuovi prezzi e o ai preventivi sia stato motivato dal fatto che i pertinenti costi, in considerazione delle peculiari caratteristiche costruttive degli interventi da realizzare, non sono agevolmente desumibili dal predetto prezziario dovrà in tal senso essere redatta apposita analisi prezzi e/o motivata dichiarazione. A tal riguardo si ribadisce, che i costi relativi a realizzazione di opere murarie ed assimilate e impianti di cui al DM 37/2008 devono essere desunti dal vigente prezziario delle Opere Pubbliche della Regione Basilicata e riportati in apposito computo metrico. Qualsiasi tipologia di spesa non supportata da documentazione giustificativa non sarà ammessa ad agevolazione. Tutta la documentazione a supporto delle spese deve essere ricompresa in un unico file comprensivo di tutta la documentazione allegata.
 - elaborati del progetto tecnico come di seguito elencati.
 - relazione generale;
 - relazioni tecniche e specialistiche;
 - elaborati grafici in formato A3;
 - planimetrie dei luoghi e catastali;
 - disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
 - computo metrico estimativo;
 - quadro economico;
 - altro.
 - in caso di realizzazione di nuove strutture il permesso di costruire dovrà essere posseduto prima del rilascio del provvedimento di concessione di cui al successivo art. 14;
 - ultimo bilancio approvato ovvero ultima dichiarazione fiscale regolarmente presentata relativa all'esercizio precedente alla data di inoltro della domanda di agevolazione, qualora la data dell'inoltro è successiva alla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione fiscale. In caso contrario ultima dichiarazione fiscale regolarmente presentata;
6. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati contenuti nella domanda di agevolazione e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione. Qualora tali variazioni riguardino dati rilevanti ai fini del calcolo dei punteggi di cui all'Allegato B e intervengano tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande e la pubblicazione delle graduatorie oppure tra la pubblicazione della graduatoria e l'adozione del provvedimento di concessione, la relativa domanda sarà

considerata decaduta qualora ricorrano le condizioni di cui all'art 16 comma 1 lett. e). Ciò in considerazione del carattere concorsuale della procedura ed al fine di evitare alterazioni del principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al presente Avviso Pubblico.

7. A pena di inammissibilità di tutte le domande, ciascun proponente può presentare una sola istanza a valere sul presente Avviso.
8. È ammessa la presentazione, da parte della stessa impresa, di una domanda di agevolazione relativa a più immobili purchè il programma di investimento rientri nella tipologia di "Ospitalità diffusa" secondo la definizione riportata nell'allegato A.
9. **Le istanze pervenute non conformi agli allegati previsti con il presente Avviso Pubblico o non sottoscritte con firma digitale, saranno dichiarate escluse.**

ARTICOLO 11 - Criteri di Valutazione e soglie di ammissibilità

1. La valutazione dei progetti candidati suddivisi *per i due ambiti di applicazione di cui all'art. 5 (strutture ricettive e ristorazione)*, sarà effettuata assegnando un punteggio calcolato sulla base dei criteri di valutazione riportati nell'Allegato B.
2. Il punteggio massimo attribuibile è pari a **38** punti. Sono ritenuti ammissibili ad agevolazione solo i progetti che, a seguito della valutazione, avranno riportato un punteggio totale minimo uguale o superiore a **12** punti.

ARTICOLO 12 - Criteri di determinazione dell'ordine di istruttoria

1. L'ordine di istruttoria delle istanze alle agevolazioni, *per i due ambiti di applicazione di cui all'art. 5 (strutture ricettive e ristorazione)*, è determinato dal punteggio ottenuto in fase di compilazione della candidatura telematica, e non potrà essere inferiore a 4 punti, pena l'esclusione dall'elenco delle istanze ricevibili sulla base dei seguenti criteri:

Criteri ordine istruttoria	Riferimenti	Indicatori	Valore	Punteggio automatico
Sostenibilità' finanziaria dell'investimento				
A1	$R1 = \text{Fin} / \text{INVcan.}$ Fin= (finanziamenti a m/l termine + leasing+	<i>Fin</i>	<div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> Inserire valore numerico dell'importo complessivo dei finanziamenti	5*R1

Criteri ordine istruttorio	Riferimenti	Indicatori	Valore	Punteggio automatico	
	finanziamento dei soci/imprenditore) <i>INVcan</i> = Importo del programma di investimento candidato	<i>INVcan</i>	<div></div> <i>Importo prelevato in automatico</i>		MAX 5
A2	R2 = MP/ <i>INVcan</i> . <i>MP</i> = (mezzi propri esistenti* +apporti di ulteriori mezzi propri) <i>INVcan</i> = Importo del programma di investimento candidato * Trattasi di tutte le voci contemplate dall'art. 2424 c.c. con riferimento al Patrimonio Netto alla data di presentazione della istanza telematica. Farà fede l'ultimo bilancio approvato e depositato alla data di presentazione della istanza telematica oppure, in caso di mancanza del bilancio (es. impresa di nuova costituzione e/o impresa non obbligata alla redazione del bilancio), faranno fede le scritture contabili autenticate alla data di inoltro della candidatura dalle quali si evincano le voci sopra riportate, ad eccezione dell'utile di periodo. Si sottolinea che l'importo indicato deve trovare riscontro alla voce "Patrimonio Netto"	<i>MP</i>	<div></div> <i>Inserire valore numerico dell'importo complessivo dei mezzi propri</i>	5*R2	
		<i>INVcan</i>	<div></div> <i>Importo prelevato in automatico</i>		

Criteri ordine istruttorio	Riferimenti	Indicatori	Valore	Punteggio automatico	
	del bilancio, o nelle scritture contabili di cui sopra.				
B	Maggiore compartecipazione finanziaria privata. Nel caso in cui la riduzione dell'intensità di aiuto non comporta una riduzione del contributo ricompresa nel massimo concedibile, la riduzione percentuale sarà applicata al contributo medesimo.	Riduzione pari ad almeno 5% rispetto all'intensità massima di aiuto concedibile prevista dall'Avviso	<div></div>	1	
		Riduzione pari ad almeno 10% rispetto all'intensità massima di aiuto concedibile prevista dall'Avviso	<div></div>	2	
		TOTALE PUNTEGGI AUTO ATTRIBUITI			

2. Per la conferma dei punteggi autoattribuiti di cui ai criteri A1 e A2, alla istanza telematica dovrà essere allegata la documentazione di seguito riportata, pena la non conferma dei punteggi e la conseguente non ricevibilità della istanza.

a) Autoattribuzione punteggio A1

Allegare alla istanza telematica originale o copia conforme all'originale della delibera di finanziamento bancario e/o di leasing utilizzando gli schemi riportati, rispettivamente, negli **allegati N e O** al presente avviso, in caso di finanziamento soci, allegare copia conforme all'originale del verbale dell'assemblea (con le pagine numerate così come riportate nel libro delle assemblee, nonché copia conforme all'originale dell'ultima pagina del libro della assemblee da cui si evinca la vidimazione dello stesso) che delibera il finanziamento nell'ammontare indicato al numeratore del rapporto R1 (in caso di imprenditore individuale il documento da produrre è la copia conforme all'originale della autodichiarazione di impegno ad effettuare il

finanziamento indicato al numeratore del rapporto R1). Le tre tipologie di finanziamento possono essere cumulate fra loro.

Nota BENE: Tale punteggio dovrà essere confermato, in caso di accoglimento della istanza di agevolazione, nei seguenti termini:

- propedeuticamente all'adozione del provvedimento di concessione nelle seguenti modalità, pena la non ammissibilità alle agevolazioni:
 - a) per i finanziamenti bancari o di leasing: presentando il contratto di finanziamento e/o il contratto di leasing (nel caso di finanziamento con garanzia pubblica, dovrà essere trasmessa delibera di concessione della garanzia e provvedimento di concessione);
 - b) per i finanziamenti soci/impegno imprenditore individuale: dimostrando l'avvenuto versamento, nella cassa sociale/cassa dell'impresa individuale, di un importo pari almeno al 25% dell'importo deliberato/autodichiarato e riportato al numeratore del rapporto R1.
- con riferimento ai soli finanziamenti soci/impegno imprenditore, con la presentazione degli stati di avanzamento, nelle seguenti modalità: il residuo importo deliberato/autodichiarato dovrà essere versato proporzionalmente alla percentuale di spesa rendicontata con ciascun stato di avanzamento. Gli stati di avanzamenti privi della dimostrazione del versamento indicato non saranno istruiti. Potrà essere liquidato lo stato di avanzamento, senza dimostrazione del versamento di che trattasi, solo qualora venga rendicontato il 100% del programma di investimento ammesso ad agevolazione.

b) Autoattribuzione punteggio A2

Allegare alla istanza telematica:

- per i mezzi propri esistenti: originale o copia conforme all'originale degli estratti conto bancari o altro idoneo documento giustificativo dai quali si evinca l'esistenza dell'ammontare dei mezzi propri dichiarati in capo all'impresa alla data di inoltro della candidatura telematica, nonché copia conforme all'originale dell'ultimo bilancio approvato e depositato, alla data di presentazione della istanza telematica, con relativa ricevuta di presentazione, oppure, in caso di mancanza del bilancio (es. impresa di nuova costituzione e/o impresa non obbligata alla redazione del bilancio), copia delle scritture contabili autenticate alla data di inoltro della candidatura; Si sottolinea che il valore dei mezzi propri indicati e dimostrati deve trovare riscontro alla voce "patrimonio netto" dell'ultimo bilancio depositato alla data di presentazione della istanza.
- per l'apporto di ulteriori mezzi propri: copia conforme all'originale del verbale di assemblea redatto nelle forme richieste dalla legge per la tipologia di apporto dichiarato (elenco non esaustivo delle forme previste per legge: verbale redatto dal Notaio per aumento di capitale

sociale, verbale di assemblea per versamento in conto futuro aumento di capitale sociale, altro);

Nota BENE: Tale punteggio dovrà essere confermato nei seguenti termini:

➤ propedeuticamente all'adozione del provvedimento di concessione nelle seguenti modalità, pena la decadenza delle agevolazioni:

- a) per i mezzi propri esistenti presentando l'originale o copia conforme all'originale degli estratti conto bancari o altro idoneo documento giustificativo dai quali si evinca l'esistenza dell'ammontare dei mezzi propri dichiarati in capo all'impresa e riportato al numeratore del rapporto R2;
- b) per l'apporto di ulteriori mezzi propri con il versamento, nella cassa sociale/cassa dell'impresa individuale, di un importo pari almeno al 25% dell'importo deliberato/autodichiarato e riportato al numeratore del rapporto R2.

➤ con la presentazione degli stati di avanzamento nelle seguenti modalità:

Il residuo importo deliberato/autodichiarato dovrà essere versato proporzionalmente alla percentuale di spesa rendicontata con ciascun stato di avanzamento. Gli stati di avanzamenti privi della dimostrazione del versamento indicato non saranno istruiti. Potrà essere liquidato lo stato di avanzamento senza dimostrazione del versamento di che trattasi solo qualora venga rendicontato il 100% del programma di investimento ammesso ad agevolazione.

Nel caso in cui, a seguito della verifica della documentazione a supporto di ciascun **punteggio** autoattribuito, il punteggio spettante risulti inferiore a quello ottenuto nella fase di inoltro della candidatura telematica, l'istanza interessata sarà ritenuta non ricevibile.

Le istanze di agevolazione candidabili saranno istruite fino alla concorrenza della dotazione finanziaria, per ciascuno dei due ambiti di applicazione di cui al precedente art. 5 (**strutture ricettive e ristorazione**).

3. Sulla base del risultato del punteggio totale ($\sum P_i$), alla terza cifra decimale, sarà stilato l'ordine istruttorio con punteggio decrescente fino ad esaurimento della dotazione finanziaria dell'Avviso. Nel caso di iniziative aventi lo stesso punteggio, la priorità nell'ordine istruttorio progressivo sarà attribuita in automatico al soggetto che si è ridotto la percentuale superiore dell'intensità di aiuto e/o del contributo. Nel caso di ulteriore parità, che però non consente a tutti di rientrare nella dotazione finanziaria, la priorità sarà attribuita in automatico al soggetto che ha candidato l'importo dell'investimento minore e in caso di ulteriore parità la priorità sarà attribuita mediante sorteggio pubblico tra i soggetti interessati che si contendono la posizione rientrante nella dotazione finanziaria.
4. Si precisa che il punteggio autoattribuito è finalizzato a conseguire solo l'ordine istruttorio e non rappresenta una graduatoria.

5. Nei 2 giorni naturali e consecutivi successivi alla data di chiusura ufficiale dello sportello telematico, di cui al precedente articolo 11 comma 1, saranno pubblicati, **per ciascun ambito di applicazione di cui al precedente art. 5 (strutture ricettive e ristorazione)**, sul portale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it, **gli elenchi provvisori delle istanze istruibili (uno per le strutture ricettive e uno per le strutture di ristorazione)** che secondo l'ordine progressivo conseguito con i punteggi autoattribuiti **rientrano nella dotazione finanziaria**.
6. Nel caso in cui nell'elenco delle istanze istruibili siano presenti soggetti che hanno conseguito la medesima posizione che, però, non consente a tutti di rientrare nella dotazione finanziaria assegnata, contestualmente alla pubblicazione dell'elenco provvisorio di cui al precedente comma 6 verrà pubblicata sul portale della Regione Basilicata, www.regione.basilicata.it, la data ed il luogo in cui l'Ufficio regionale competente provvederà ad espletare il sorteggio pubblico tra i soggetti interessati. Dopo aver effettuato il sorteggio, **i nuovi elenchi provvisori delle istanze rientranti nella dotazione finanziaria che tiene conto degli esiti del sorteggio** sarà pubblicato sul portale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it, entro 10 giorni naturali e consecutivi successivi alla pubblicazione dell'elenco di cui al precedente comma 5.

ATTENZIONE NOTA BENE: con l'inoltro della istanza telematica il possesso dei punteggi autoattribuiti è dichiarato dal legale rappresentante sotto forma di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 e, pertanto, nel caso in cui dalla verifica emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, oltre alla non ammissibilità dell'istanza, il dichiarante è perseguibile sulla base della dichiarazione palesemente non veritiera. Tanto precisato, l'istanza, per la quale non verrà confermato il punteggio complessivo autodichiarato, sarà ritenuta non ricevibile.

ARTICOLO 13 - Istruttoria delle Istanze

1. L'istruttoria delle istanze sarà effettuata dall'ufficio competente/Soggetto gestore che provvederà a:
- ✓ **verificare la ricevibilità dell'istanza** procedendo al controllo della correttezza di modalità di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 10 (modalità di presentazione delle istanze) del presente Avviso nonché alla completezza dell'istanza;
 - ✓ **verificare l'ammissibilità dell'istanza**, sulla base:
 - dei requisiti del proponente: appartenenza del soggetto proponente alle categorie dei soggetti beneficiari individuati dall'azione di riferimento e dai relativi dispositivi di attuazione; (articolo 4 - soggetti ammissibili a finanziamento - del presente Avviso);
 - della verifica della compatibilità, completezza e coerenza del progetto di impresa candidato con gli obiettivi e con le condizioni previste dall'Avviso Pubblico; (articoli 5 (iniziative ammissibili) e 6 (settori di investimento) del presente Avviso);
 - della rispondenza dei costi indicati rispetto alle tipologie di spese ammissibili (articolo 7 (Spese ammissibili) del presente Avviso).

- ✓ **verificare il punteggio autoattribuito** ai criteri di cui al precedente articolo 12 (Criteri di determinazione dell'ordine di istruttoria) attraverso il controllo della documentazione di supporto così come riportata nel medesimo articolo 12. Nel caso in cui, a seguito della verifica della documentazione a supporto di ciascun punteggio autoattribuito, il punteggio spettante risulti inferiore a quello ottenuto nella fase di inoltro della candidatura telematica, l'istanza interessata perderà l'ordine istruttorio e sarà collocata in un nuovo elenco con il punteggio rideterminato che sarà, eventualmente, finanziato solo a seguito di scorrimento di tutte le istanze dell'elenco principale.
 - ✓ **valutazione di merito** dell'istanza, in seguito al superamento della verifica dei punti precedenti e sulla base dei criteri indicati nel precedente articolo 11 del presente Avviso.
2. L'ufficio competente/soggetto gestore, durante le verifiche di cui al comma 1 può richiedere ai soggetti partecipanti chiarimenti e integrazioni documentali via posta elettronica certificata. L'impresa entro 15 (quindici) giorni solari dalla data di ricezione sulla posta elettronica certificata della richiesta dovrà caricare sulla propria "my page" della piattaforma Avvisi e Bandi i chiarimenti e le integrazioni documentali. Le integrazioni documentali e i chiarimenti richiesti rispondono all'esigenza di garantire la massima partecipazione dell'impresa candidata. Al fine di non alterare le condizioni di pari trattamento dei partecipanti dell'Avviso - non si potranno acquisire al vaglio istruttorio integrazioni documentali che facciano riferimento a situazioni di fatto, requisiti e presupposti di accesso successivamente avveratisi rispetto a quelli già rappresentati in sede di istanza telematica o tali da modificarne il contenuto. La mancata risposta del soggetto richiedente, entro il termine stabilito, determinerà da parte della Regione Basilicata/Soggetto Gestore la valutazione con la sola documentazione già presentata.
 3. Tutte le comunicazioni per i soggetti partecipanti saranno inviate dalla Regione Basilicata/Soggetto Gestore all'indirizzo di posta elettronica certificata che il soggetto avrà indicato nell'istanza telematica e successivamente a seguito della costituzione dell'impresa all'indirizzo pec che sarà indicato nel provvedimento di concessione.
 4. E' consentito alle imprese di scegliere, in alternativa al proprio indirizzo PEC, l'indirizzo di posta elettronica certificata di altro intermediario. L'impresa è tenuta a comunicare tempestivamente alla Regione Basilicata/Soggetto Gestore ogni variazione dell'indirizzo PEC indicato ai fini della presente procedura per tutta la durata della medesima e comunque fino all'erogazione del contributo.
 5. Non saranno prese in considerazione comunicazioni che non riporteranno nell'oggetto della posta elettronica certificata il riferimento al numero dell'istanza (IST N.____) acquisito in fase di candidatura telematica.
 6. L'indirizzo di posta elettronica certificato utilizzato per tutte le comunicazioni relative al presente avviso è il seguente: _____ ;

7. L'impresa partecipante si assume la responsabilità della validità, in conformità alla normativa vigente, dell'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'istanza telematica nonché a seguito di variazioni; pertanto, la Regione Basilicata/Soggetto Gestore non risponderà in nessun caso per mancati recapiti in caso di invio di informazioni/comunicazioni ad indirizzi comunicati dalle imprese e che risultino non corretti o non validi o non corrispondenti a gestori di posta elettronica certificata.
8. Le istanze che non avranno superato le verifiche/valutazioni di cui al comma 1 del presente articolo saranno dichiarate inammissibili nel rispetto della L. 241/1990.
9. Saranno effettuati controlli, anche a campione almeno sul 10% delle istanze, sui dati autodichiarati ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Ai sensi dell'articolo 75 del richiamato decreto, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, l'accertamento della non veridicità di quanto dichiarato, in qualsiasi momento, comporterà la decadenza, previa adozione di motivato provvedimento, dai benefici previsti dal presente Avviso Pubblico e oltre che sottoposte agli eventuali effetti conseguenti.

ARTICOLO 14 - Concessione delle agevolazioni

1. Per i soggetti beneficiari conclusa favorevolmente la valutazione di merito, l'ufficio competente richiederà, tramite PEC, la seguente documentazione che dovrà essere caricata sulla piattaforma informatica "Avvisi e Bandi" tramite connessione al sito istituzionale: www.regione.basilicata.it - "Avvisi e Bandi" all'interno del quale saranno fornite le istruzioni per il corretto caricamento della documentazione richiesta:
 - a) titolo di disponibilità dell'immobile secondo la definizione di cui all'**Allegato A** nell'ambito del quale verrà realizzato il programma di investimenti. Nel caso di disponibilità attestata da contratti preliminari (previsti esclusivamente nella forma della caparra confirmatoria), al fine di comprovare la piena sussistenza della detta condizione, il relativo contratto definitivo deve essere stipulato, registrato, ove previsto trascritto e fatto oggetto di specifica dichiarazione da trasmettere via pec entro i termini previsti al successivo articolo 14 comma 2. La conformità all'originale deve essere resa tramite dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante; In assenza del possesso della proprietà dell'immobile, nel caso cui sono previste spese per opere murarie, occorre allegare l'autorizzazione del proprietario dell'immobile utilizzando il modello di cui all'**allegato H**.
 - b) adeguamento del titolo di disponibilità del bene immobile oggetto dell'investimento, ove non precedentemente previsto, agli obblighi di mantenimento di 5 anni previsti al successivo articolo 16 comma 1 lettera c) in termini di durata e destinazione d'uso. La conformità all'originale deve essere resa tramite dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante. L'impegno a mantenere la

destinazione d'uso si considera assunto mediante sottoscrizione di atto notarile registrato e trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari;

- c) per le imprese con un contributo concedibile superiore ad Euro 150.000,00, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dai soggetti per l'impresa indicati all'art. 85 del D.lgs 159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione);
- d) titoli edilizi in caso di realizzazione di nuove strutture ricettive e/o di ristorazione
- e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante o meno:
 - d.1 che l'impresa non abbia fruito per le stesse spese di alcuna forma di sostegno finanziario pubblico, nazionale o comunitario che non rispettino i massimali stabiliti dalle singole normative comunitarie in materie di aiuti;
 - d.2 che l'impresa abbia fruito di una forma di sostegno finanziario pubblico, nazionale o comunitario indicandone la misura;
- f) attestazione resa dal legale rappresentante dell'impresa relativa al Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 e ss.mm.ii. (norme di prevenzione dell'antiriciclaggio).
- g) contratto di mutuo per l'importo indicato nell'attestazione bancaria allegata alla domanda di agevolazione (ove previsto).
- h) conferma da parte di un istituto bancario della disponibilità di mezzi propri indicati nell'attestazione bancaria allegata alla domanda di agevolazione (ove previsto). Qualora l'investimento sia stato avviato e alcune spese già sostenute occorrerà presentare la copia conforme all'originale delle fatture, delle ricevute di pagamento, degli estratti conto e delle dichiarazioni di quietanza liberatoria al fine di dimostrare la quota parte dell'investimento sostenuto e dei mezzi propri già impiegati.
- i) scheda sintetica di progetto di cui **all'Allegato M** del presente Avviso;
- j) dichiarazione del beneficiario del rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" previsto dell'art. 9 comma 4 del Reg. (UE) 1060/2011 attestando la conformità dell'intervento al suddetto principio (**Allegato L**).

- 2. I documenti di cui al precedente comma 1 dovranno essere caricati sulla propria "my page" della piattaforma di "Avvisi e Bandi" entro il termine massimo di **60 giorni** dalla data di avvenuta consegna nella casella PEC di destinazione della richiesta inviata a mezzo pec da parte dell'Ufficio competente, pena la decadenza dalle agevolazioni. Eventuali proroghe di entrambi i termini potranno essere concesse dall'ufficio competente solo per cause imputabili a soggetti terzi motivabili e supportate da idonea documentazione giustificativa.

3. L'Ufficio competente procederà ad emanare il provvedimento di concessione delle agevolazioni acquisita la documentazione indicata a precedente comma 1 ed a seguito delle pertinenti verifiche quali:
 - a) la verifica il possesso della situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
 - b) che non sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia); i soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011.
4. Il provvedimento di concessione conterrà, tra l'altro il quadro economico, l'importo del contributo concesso, le spese ammesse, l'indicazione degli obblighi e dei motivi di decadenza dal contributo, i motivi di revoca, le modalità di rendicontazione della spesa, nonché eventuali ulteriori adempimenti previsti dalla normativa, comunitaria, nazionale o regionale, non espressamente previsti nel presente avviso pubblico.
5. Il provvedimento di concessione sarà notificato, tramite PEC, al beneficiario che dovrà restituire, entro 10 giorni solari dalla data di avvenuta consegna nella casella PEC di destinazione del provvedimento medesimo, il provvedimento di concessione firmato digitalmente, quale formale accettazione delle condizioni in esso previste, caricandolo sulla piattaforma che sarà indicata nel provvedimento di concessione. **La mancata restituzione del provvedimento firmato digitalmente entro i termini sopra indicati sarà ritenuta rinuncia all'agevolazione concessa.**
6. La Regione Basilicata è tenuta alla istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica e amministrativa fornita dal beneficiario ai sensi del presente Avviso. In tal caso, i sistemi informatici utilizzati soddisfano gli standard di sicurezza accettati che garantiscono che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.

ARTICOLO 15 - Modalità di erogazione

1. Il contributo in conto impianti per le spese di cui al precedente articolo 7 sarà erogato su richiesta dell'impresa beneficiaria, previa acquisizione della certificazione di regolarità contributiva (DURC) e ogni altra verifica prevista dalla normativa di riferimento sulla base di stati di avanzamento del progetto di investimento ammesso ad agevolazione, in misura non superiore a quattro (di cui uno a saldo per un importo non inferiore al 20% del programma di investimento ammesso ad agevolazione). Ciascun stato di avanzamento deve riguardare categorie o lotti d'opera individuabili per quanto attiene le opere murarie, nonché macchinari, impianti ed attrezzature acquistati.

Laddove l'investimento preveda anche l'acquisto di immobili e/o la realizzazione di opere murarie che non consentano la tempestiva collocazione nella sede operativa dei macchinari,

impianti ed attrezzature acquistati, gli stati di avanzamento diversi dal saldo finale possono includere anche le spese sostenute per detti macchinari, impianti ed attrezzature acquistati e non presenti presso la sede operativa interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta, purché nella perizia tecnica giurata di cui al comma 6 (Allegato G) sia indicata la sede in cui gli stessi sono custoditi.

2. In corrispondenza della richiesta di erogazione per ciascun stato di avanzamento potranno essere effettuati dall'ufficio competente e/o da soggetto delegato specifici controlli delle opere eseguite e/o dei beni e servizi acquisiti presenti nello stabilimento sulla base della documentazione di rendicontazione fornita.
3. La prima erogazione del contributo può, a richiesta, essere disposta a titolo di anticipazione, per un importo pari al 40% del contributo totale spettante, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore della Regione Basilicata, rilasciata da banche o istituti di credito iscritte all'Albo delle banche presso la Banca di Italia; società di assicurazione iscritte all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP; società finanziarie iscritte all'elenco speciale, ex art. 107 del D.Lgs n. 385/1993 presso la Banca di Italia.
4. Per ciascuno stato di avanzamento deve essere caricata dall'impresa beneficiaria sulla piattaforma informatica che sarà indicata nel provvedimento di concessione la seguente documentazione unitamente alla nota di richiesta di erogazione:
 - fatture conformi all'originale in formato xml, o altri documenti aventi eguale valore probatorio relativa a tutte le spese sostenute. Su tutti i giustificativi di spesa (fatture, ricevute, ecc.) dovrà essere riportato il codice CUP assegnato al programma di investimento, fatte salve le deroghe di cui al precedente articolo 6. Il soggetto beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti il progetto di investimento approvato, con documenti intestati allo stesso, dovrà utilizzare le seguenti modalità:
 - a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il soggetto beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", dovrà inoltre essere prodotta la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.
 - b) Carta di credito e/o bancomat. Il soggetto beneficiario deve produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
 - c) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto.

Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

- d) Vaglia postale. Tale forma di pagamento è ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
- e) Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, occorre richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito
- e) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso).
- f) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste). Il pagamento in contanti non è consentito.
 - documentazione fotografica degli eventuali acquisti di beni materiali e delle parti di opere murarie realizzate e rendicontate a valere su ciascuno stato di avanzamento; relativamente alle opere murarie la documentazione fotografica dovrà comprendere anche lo stato di fatto precedente alla realizzazione delle opere e la realizzazione in corso d'opera;
 - registri contabili dell'impresa (registro dei beni ammortizzabili, registro iva, altri elaborati informatizzati), con evidenza delle registrazioni dei documenti di spesa e di pagamento richiesti a rendicontazione ovvero attestazione da parte di professionista abilitato della regolare registrazione e capitalizzazione di tutte le fatture oggetto di rendicontazione nonché che i pagamenti non siano avvenuti attraverso cessioni di beni o attraverso compensazione di qualsiasi bene tra il beneficiario e il fornitore. Per le imprese che non hanno adottato il registro dei cespiti dovranno presentare prospetto patrimoniale extra contabile con l'indicazione degli incrementi e delle relative quote di ammortamento;
 - contratti, convenzioni, lettere di incarichi, ecc. conformi all'originale sottoscritte con i soggetti prestatori dei servizi. La conformità all'originale deve essere resa tramite dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria. Fanno eccezione le transazioni che secondo usi di mercato universalmente riconosciuti non prevedono la forma di contratto

scritto (a titolo esemplificativo e non esclusivo: acquisti in esercizi commerciali o mediante siti di e-commerce cd. business to consumer);

- contabilità dei lavori relativa alle opere murarie eseguite, firmata dall'impresa e dal direttore dei lavori (computo metrico, registro di contabilità, libretto delle misure);
- copia conforme all'originale dei documenti di trasporto dei beni acquistati;
- layout di progetto con l'indicazione delle opere, macchinari, impianti e attrezzature rendicontati e oggetto di verifica;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dallo stesso, attestante o meno:
 - ✓ che l'impresa non abbia fruito per le stesse spese di alcuna forma di sostegno finanziario pubblico, nazionale o comunitario che non rispettino i massimali stabiliti dalle singole normative comunitarie in materie di aiuti;
 - ✓ che l'impresa abbia fruito di una forma di sostegno finanziario pubblico, nazionale o comunitario indicandone la misura;

cancellare la voce che non interessa

- ✓ la conformità all'originale della documentazione allegata nonché il luogo di conservazione della stessa

5. Solo con la richiesta di erogazione del saldo del contributo occorre presentare

- copia del Certificato di Agibilità e di destinazione d'uso dell'immobile oggetto del programma di investimento e della contabilità finale dei lavori completa degli elaborati grafici, nonché le necessarie autorizzazioni per l'esercizio delle attività;
- certificazione di sismicità ed energetica dell'edificio oggetto dell'intervento in conformità al Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26.06.2009 e ss.mm.ii;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dallo stesso, attestante il mantenimento dei punteggi attribuiti per l'inserimento in graduatoria unitamente alla documentazione a supporto della stessa (es. computo metrico relativo all'utilizzo dei materiali tradizionali, efficientamento energetico, occupazione;

6. Ad eccezione per la richiesta di saldo, alla richiesta dei primi tre stati di avanzamento occorre obbligatoriamente allegare anche una perizia tecnica giurata, secondo lo schema di cui all'Allegato F) "*Schema di perizia tecnica giurata a certificazione delle effettive spese sostenute per ciascun stato di avanzamento rendicontato*", redatta da un esperto, estraneo al soggetto beneficiario ed iscritto nell'albo professionale competente. La conformità all'originale deve essere resa tramite dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria.

7. La richiesta di erogazione del saldo dovrà essere presentata successivamente al completamento dell'investimento e la sua liquidazione sarà, invece, preceduta da apposito sopralluogo da parte dell'Amministrazione regionale e/o suo delegato teso a verificare la corretta realizzazione dell'investimento. Durante il sopralluogo dovrà essere fornita, per la presa visione, tutta la documentazione in originale per la quale è stata resa dichiarazione di conformità all'originale.
8. Le **variazioni sostanziali** al progetto d'impresa devono essere autorizzate dall'ufficio competente o dal soggetto gestore. Per variazioni sostanziali si intendono quelle che comportano uno spostamento di risorse tra le diverse tipologia di spesa, modificando la distribuzione dei costi prevista nel piano finanziario approvato.

ARTICOLO 16 - Obblighi del beneficiario

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a:
 - a) comunicare all'Ufficio Competente, unitamente alla accettazione del provvedimento di concessione, il numero di conto corrente dedicato intestato esclusivamente all'impresa beneficiaria, anche non in via esclusiva, con l'indicazione dei soggetti (persona fisica) che per l'impresa beneficiaria saranno delegati ad operare sul conto corrente;
 - b) dotarsi di un sistema di contabilità separata o di una adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato, che devono essere chiaramente identificabili nella contabilità del soggetto beneficiario;
 - c) avviare il programma di investimento entro il termine perentorio di **6 mesi** dalla data di notifica del provvedimento di concessione nella casella PEC di destinazione e darne tempestiva comunicazione all'Ufficio competente o suo delegato. Per avvio del programma di investimento si rimanda alla definizione riportata nell'allegato A. La sola segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) non è intesa come avvio dei lavori di costruzione qualora non si sia dato all'avvio degli stessi, come rilevabile da comunicazione di avvio dei lavori. L'ufficio competente o suo delegato, per motivate esigenze, può differire, per ciascun singolo programma di investimento, il termine di avvio degli investimenti.
 - d) ultimare il programma di investimento entro il termine perentorio di 24 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione nella casella PEC di destinazione dell'impresa. L'Ufficio competente o suo delegato, per motivate esigenze, può differire, per ciascun singolo programma di investimento, il termine di ultimazione degli investimenti. La data di ultimazione del programma di investimento è quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile così come definito all'Allegato A;
 - e) comunicare all'Ufficio competente o suo delegato la data di ultimazione del programma di investimento entro **30 giorni** dalla data dell'ultimo titolo di spesa,

- f) inoltrare la richiesta di erogazione del saldo del contributo al massimo entro i successivi **tre mesi** dalla data di ultimazione del programma di investimento, secondo le modalità di cui al precedente articolo 15;
- g) a conservare la documentazione connessa al programma di investimenti che non sia stata già trasmessa alla Regione Basilicata e a renderla disponibile su richiesta alla CE e alla Corte dei Conti Europea per un periodo di **dieci anni**, a decorrere dal 31 dicembre successivo alla **data di completamento dell'operazione** (cfr. definizioni in Allegato A)⁵. La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della CE. Con riferimento alle modalità di conservazione, i documenti vanno conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.
- h) consentire alla Regione Basilicata o suo delegato di effettuare controlli, compresa la verifica del rispetto degli obblighi da parte dell'impresa beneficiaria, per il periodo di durata degli stessi vincoli imposti dal presente Avviso Pubblico;
- i) fornire, durante la realizzazione degli investimenti, su richiesta della Regione Basilicata i dati sull'avanzamento del programma di investimento e i dati necessari per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del programma di investimento ammesso a finanziamento
- j) rispettare la stabilità dell'operazione di cui all'art. 65 del Reg (CE) 2021/1060 del Regolamento: in particolare non alienare, cedere o distogliere dall'uso consentito i beni oggetto di agevolazione per un periodo minimo di **3 anni** dalla data di completamento dell'operazione (vedasi definizione di cui all'**Allegato A** al presente avviso). Tale vincolo è di 5 anni nel caso di acquisto del suolo e per dell'immobile qualora sia oggetto di intervento di ristrutturazione/ripristino di cui all'art. 6. È consentita la sostituzione di impianti/attrezzature divenuti obsoleti. Ogni variazione deve essere comunicata all'Ufficio competente per la relativa autorizzazione;
- k) non trasferire la sede interessata dagli investimenti oggetto di agevolazioni fuori dal territorio della Regione Basilicata entro il periodo di **3 anni** dalla data di completamento dell'operazione;
- l) non effettuare una delocalizzazione nei due anni successivi al completamento del programma di investimento ammissibile ad agevolazione;
- m) mantenere, nel caso di realizzazione di opere murarie strutturali, la destinazione d'uso dell'immobile finanziato per almeno 5 anni decorrenti dalla data di completamento

⁵ Resta inteso che l'obbligo di conservazione dei documenti trasmessi alla Regione è in capo alla Regione Basilicata (Ufficio responsabile di Azione).

dell'investimento. Laddove il beneficiario sia persona diversa dal proprietario, il predetto obbligo deve essere assunto dal proprietario medesimo

- n) richiedere all'ufficio competente l'autorizzazione preventiva all'assegnazione patrimoniale a seguito di scissione o di conferimenti di azienda come disciplinato al successivo articolo 21;
- o) nell'arco del succitato periodo dei 3 anni, richiedere all'ufficio competente l'autorizzazione preventiva alla cessione, all'affitto o all'usufrutto di azienda o ramo di azienda subordinandole all'assunzione, da parte del cessionario, dell'affittuario o dell'usufruttuario, degli obblighi di cui al presente Avviso e al provvedimento di concessione, purché l'attività economica agevolata venga mantenuta nel territorio della Regione Basilicata e siano rispettate le previsioni dell'articolo 65 del Reg UE n. 2021/1060, in particolare: a) il cambio di proprietà non procuri un vantaggio indebito a un'impresa; b) la modifica sostanziale altera la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari⁶;
- p) acquisire i beni e i servizi da terzi a condizioni di mercato;
- q) chiedere l'autorizzazione all'ufficio competente o suo delegato per le variazioni sostanziali al progetto di impresa secondo la definizione di cui al precedente articolo 16 comma 8 con istanza motivata in relazione alla modifica o variazione sostanziale dei contenuti, tipologia e prezzi e modalità di esecuzione del programma di investimenti ad eccezione di quanto previsto al successivo comma v). Le richieste di variazione devono essere caricate sulla piattaforma informatica "centrale bandi", nella "my page" della propria istanza, tramite connessione al sito istituzionale: www.regione.basilicata.it - sezione "Avvisi e Bandi, con successiva comunicazione tramite PEC all'Ufficio competente o Soggetto Delegato di avvenuto caricamento della richiesta;
- r) le richieste di variazione entro il limite del 20% di ciascuna singola tipologia di spesa non devono essere autorizzate;
- s) ogni variazione sostanziale del programma di investimenti va valutata al fine di verificarne la coerenza con il programma ammesso, il rispetto delle finalità e degli obiettivi del presente Avviso e il mantenimento dei punteggi ottenuti. Le spese non autorizzate non saranno ritenute ammissibili. In nessun caso l'approvazione di variazioni al programma di investimento potrà comportare aumento dell'onere a carico della finanza pubblica.

⁶ Ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 65 del Reg UE n. 2021/1060, non comporta revoca la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.

- t) rispettare tutte le prescrizioni previste dal presente avviso pubblico e dall'atto di concessione del contributo.

ARTICOLO 17 - Obblighi di informazione e pubblicità da parte del beneficiario

1. I beneficiari dei finanziamenti concessi nell'ambito del FSC 2021-2027 sono responsabili della realizzazione di attività di comunicazione, informazione e pubblicità degli interventi e sono tenuti a garantirne adeguata visibilità e assoluta trasparenza nell'utilizzo dei contributi concessi, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 48 del Regolamento UE 1060/2021.
2. I beneficiari del contributo hanno la responsabilità di evidenziare il sostegno ricevuto, in particolare:
 - esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico una targa permanente con informazioni che evidenzino il sostegno ricevuto, inserendo il logo nazionale per la politica di coesione 2021-2027, l'emblema dello Stato e della Regione Basilicata, nonché del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, secondo il format in uso per il FSC 2021/2027 disponibile al seguente indirizzo <https://fsc.regione.basilicata.it/psc2021-2027/loghi-e-targa-permanente/> ;
 - fornire sul proprio sito web, ove tale sito esista, e sui social media una breve descrizione del progetto, che comprenda le finalità e i risultati ed evidenzi il sostegno ricevuto, , inserendo il logo nazionale per la politica di coesione 2021-2027, l'emblema dello Stato e della Regione Basilicata, nonché del Fondo per lo sviluppo e la coesione ;
 - inserire sui documenti e sui materiali di comunicazione, destinati al pubblico e riguardanti il progetto finanziato, una dichiarazione che evidenzi il sostegno ricevuto, anche inserendo i loghi precedentemente citati.
3. Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi e qualora non provveda ad azioni correttive, l'Autorità di gestione del Programma ha la facoltà di prendere provvedimenti.
4. Ai beneficiari può essere richiesto, dall'Autorità di gestione del Programma, di rendere disponibili i materiali di comunicazione sui progetti finanziati alle istituzioni e degli organismi dell'Unione europea concedendo alla UE una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali con i diritti come specificati dal Regolamento (UE) n. 1060/2021.
5. Ai fini della trasparenza, si informano i beneficiari che il finanziamento comporta, come previsto dal Regolamento (UE) n. 2021/1060, l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato. I dati saranno elaborati anche ai fini della prevenzione di frodi e di irregolarità.

6. Come stabilito dai commi da 125 a 129 dell'articolo 1 della Legge 4 agosto 2017, n. 124, così come modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n.58/2019, i beneficiari hanno l'obbligo di pubblicare le informazioni concernenti le concessioni di finanziamenti pubblici erogati nell'esercizio finanziario precedente.

ARTICOLO 18 - Decadenza dall'agevolazione

1. L'ufficio regionale competente procederà, nel rispetto della Legge n. 241/90 e s.m.i, all'adozione di provvedimenti di decadenza dalle agevolazioni nei seguenti casi, nonché nelle ipotesi previste dal provvedimento di concessione delle agevolazioni:
- a) qualora il programma degli investimenti sia stato avviato prima della data di inoltro della domanda di agevolazione;
 - b) qualora il programma di investimento non venga avviato entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data del provvedimento di concessione;
 - c) qualora non venga prodotta la documentazione di cui all'articolo 14 commi 1 lettere da a) a d) nei termini previsti dall'articolo 14 comma 2, fatto salvo il caso di differimento dei termini previsto;
 - d) qualora non vengano prodotte, nel caso di realizzazione di opere murarie strutturali, entro il termine di 6 mesi dalla data del provvedimento di concessione dell'agevolazione, le necessarie autorizzazioni edilizie per l'esecuzione delle medesime;
 - e) qualora, dai controlli anche a campione, sui dati autodichiarati nell'istanza di candidatura, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, risulti la non veridicità degli stessi.

ARTICOLO 19 - Revoca delle Agevolazioni

1. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione e nel presente Avviso pubblico determina la decadenza delle agevolazioni e/o la revoca da parte dell'Amministrazione Regionale/soggetto delegato del contributo e l'avvio della procedura di recupero dello stesso, maggiorato degli interessi calcolati secondo la modalità prevista dal Manuale delle Procedure Operative per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027 approvato con la DGR n. 587 del 17/10/2024.
2. L'ufficio competente/soggetto delegato procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dell'impresa. Il provvedimento di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme erogate, indicandone le modalità.
3. Le agevolazioni vengono **totalmente revocate**:

- a) qualora siano venuti meno i requisiti di ammissibilità previsti dall'Avviso Pubblico;
 - b) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali e/o procedurali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
 - c) nel caso di rinuncia da parte del beneficiario alle agevolazioni;
 - d) qualora il beneficiario non utilizzi le agevolazioni secondo la destinazione che ne ha motivato la concessione;
 - e) nel caso in cui l'intervento finanziario della Regione risulti concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o incomplete;
 - f) qualora variazioni sostanziali del programma d'investimento e/o operazioni straordinarie d'impresa non siano state autorizzate dalla Regione;
 - g) qualora il programma di investimenti non venga ultimato entro **24 mesi** dalla data di accettazione e consegna della pec di notifica del provvedimento di concessione, fatto salvo il caso di differimento dei termini previsto dall'articolo 16 comma 1 lettera d);
 - h) nel caso di cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria prima che siano decorsi 5 anni successivi al completamento dell'investimento;
 - i) qualora non sia rispettato, in caso di realizzazione di opere murarie strutturali il vincolo di destinazione d'uso dell'immobile oggetto di agevolazione nei termini prescritti nel precedente art. 15 comma 1 lettera a);
 - j) a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. venga accertata la non veridicità di quanto dichiarato in qualsiasi momento del procedimento amministrativo di cui trattasi.
 - k) nel caso di variazioni del programma di investimento, rilevabile esclusivamente in fase di erogazione del saldo del contributo, che comportino uno scostamento del punteggio ottenuto che non consente di restare nella graduatoria delle istanze ammissibili e finanziabili;
 - l) in tutti i casi non esplicitamente richiamati dal presente elenco, ma previsti dall'Avviso, dal provvedimento di concessione e dalle normative vigenti.
4. Le agevolazioni vengono revocate parzialmente o totalmente qualora per i beni del medesimo programma oggetto della concessione siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche.
5. Le agevolazioni vengono **revocate parzialmente**:

- a. qualora la realizzazione del singolo progetto avvenga in maniera e/o misura totalmente o parzialmente difforme da quanto approvato, salvo quanto previsto in tema di varianti;
 - b. nel caso in cui i costi sostenuti per il programma di investimento risultino inferiori a quelli indicati nel provvedimento di concessione delle agevolazioni, l'entità delle agevolazioni sarà ridotta in relazione ai costi effettivamente sostenuti, purché lo stesso piano risulti organico e funzionale al progetto proposto e sia rispettata la soglia minima di ammissibilità di cui al precedente art. 11;
 - c. qualora i beni acquistati o realizzati con l'intervento finanziario della Regione siano alienati, ceduti o distratti prima dei termini prescritti;
 - d. in caso di esito negativo delle verifiche e controlli, anche successivi al completamento del progetto, relativamente alla quota di agevolazione che si riferisce alle spese risultate non ammissibili in seguito ai controlli stessi;
 - e. qualora i singoli beni materiali o immateriali oggetto del programma di investimento agevolato abbiano già fruito di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitaria che dia luogo ad intensità di aiuto superiore a quella prevista per quella tipologia di spesa dalle regole comunitarie pertinenti;
 - f. nel caso di variazioni del programma di investimento che comportino uno scostamento del punteggio ottenuto, che comunque consente di restare nella graduatoria delle istanze ammissibili e finanziabili, si procederà alla revoca parziale del contributo nella stessa misura del citato scostamento rilevato rispetto al punteggio ottenuto;
 - g. qualora, venga trasferita la sede interessata dagli investimenti oggetto di agevolazioni fuori dal territorio della Regione Basilicata entro il periodo di 3 anni dalla data di completamento dell'operazione; in tal caso ai sensi dell'articolo 65(1) del Reg Ue 2021/1060, il rimborso dovuto è effettuato in proporzione del periodo di non conformità. Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui le erogazioni ancora da effettuare risultino di ammontare inferiore a quello da recuperare o nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, viene avviata una procedura di recupero, eventualmente coatto, nei confronti dell'impresa beneficiaria.
6. Nell'ipotesi di cui al presente articolo precedente comma 5 lettera c), la revoca è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, al bene distolto e al periodo di mancato utilizzo del bene medesimo con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso; a tal fine, il soggetto beneficiario comunica tempestivamente all'Ufficio competente o suo delegato l'eventuale distrazione del bene agevolato prima del suddetto termine. Qualora detta distrazione venga rilevata nel corso degli accertamenti o delle ispezioni senza che

il soggetto beneficiario ne abbia dato precedente comunicazione, la revoca è comunque parziale ma commisurata all'intera spesa ammessa afferente direttamente o indirettamente al bene distratto, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo; nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto del bene agevolato prima del prescritto termine, costituisca una variazione sostanziale del programma di investimento, determinando, di conseguenza, il mancato rispetto della soglia minima di ammissibilità di cui al precedente art. 12, la revoca è pari all'intero contributo concesso.

7. Nell'ipotesi di cui al presente articolo precedente comma 2 lettera e) si procederà a revoca parziale delle agevolazioni e alla rideterminazione del contributo concedibile e le maggiori agevolazioni economiche eventualmente erogate verranno detratte dalla prima erogazione utile, ovvero comunque recuperate.
8. In tutti i casi di revoca totale o parziale dalle agevolazioni concesse ed erogate, l'impresa beneficiaria dovrà restituire l'agevolazione maggiorata degli interessi decorrenti dalla data di erogazione del contributo e calcolati in base al TUS/TUR se il finanziamento è garantito da polizza fideiussoria oppure in base al tasso legale in tutti gli altri casi.
9. In conseguenza della revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del Dlgs. n. 123 del 31 marzo 1998, per come recepito dall'art 24, comma 4, della Legge regionale n. 9 dell'11 maggio 2007, la restituzione dei crediti nascenti dai finanziamenti erogati sono preferiti ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751/bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione a ruolo delle somme oggetto di restituzione nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.

ARTICOLO 20 - Cumulo

1. Gli aiuti concessi ai sensi del presente Avviso non possono essere cumulati, per lo stesso programma di investimento e per i medesimi titoli di spesa, con altri aiuti di Stato qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore ai massimali previsti dalla relativa normativa.
2. In caso di ricorso a finanziamento assistito da un fondo di garanzia che utilizzi fondi pubblici per i costi connessi al presente Avviso, l'agevolazione, calcolata in ESL, connessa a tale garanzia è cumulabile con le agevolazioni del presente Avviso purché il contributo complessivo non superi i massimali previsti per il progetto specifico.

ARTICOLO 21 - Operazioni straordinarie d'impresa

1. Il Progetto di impresa va mantenuto in capo al soggetto beneficiario e non può essere oggetto di cessione durante il periodo di durata del progetto se non nei casi previsti nei successivi commi.

2. Il cambio di ragione sociale o di forma giuridica non è considerata operazione straordinaria ai fini del presente Avviso. Sono ammesse tutte le operazioni attive da parte dell'impresa beneficiaria (acquisizioni e cessioni o scorporo di ramo d'azienda) mentre le operazioni passive (incorporazioni per fusione) solo nei casi in cui si preveda il mantenimento della soggettività giuridica e/o economica da parte dell'impresa originaria.
3. Nel caso di operazioni di fusione per incorporazione passiva del soggetto beneficiario, che comportano la perdita della soggettività giuridica del beneficiario iniziale, o nel caso di operazioni di acquisizione di maggioranza, che comportano il cambiamento del soggetto controllore, è necessario che venga confermata la volontà di realizzare il progetto e il suo valore strategico per l'impresa, comprensiva di tutti gli impegni del beneficiario verso l'amministrazione regionale. Dovrà essere presentata apposita istanza di trasferimento al soggetto subentrante a condizione che quest'ultimo:
 - sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dall'Avviso;
 - continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi previsti dall'Avviso.

Nell'atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante. Tali operazioni saranno valutate dalla Regione, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di accesso del subentrante al momento della istanza. Nei casi suddetti, l'Amministrazione regionale adotta in capo al soggetto subentrante un atto di trasferimento delle agevolazioni già concesse in capo al soggetto originario sulla base della procedura attivata per la concessione originaria delle agevolazioni.

La istanza di trasferimento delle agevolazioni deve essere presentata entro 90 giorni dalla data dell'evento giuridicamente rilevante (es. data della firma del contratto di cessione o data di sottoscrizione delle azioni che comporta la modifica del controllo societario o data dell'atto notarile). Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata presentazione della istanza di trasferimento entro il termine suddetto comporta la revoca delle agevolazioni già concesse. La revoca delle agevolazioni è inoltre disposta nei seguenti ulteriori casi:

- qualora il soggetto subentrante non assuma gli obblighi previsti;
- qualora le agevolazioni non possano essere trasferite.

Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla revoca con restituzione totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde di tali somme, maggiorate degli interessi al tasso di legge, calcolati ai sensi del comma 4, art. 9, D.lgs. n. 123/98, erogate ai precedenti beneficiari.

I contributi non erogati, alla data di effetto dell'evento, sono interamente liquidati al soggetto di volta in volta subentrante.

4. In caso di operazioni di scorporo o cessione di rami d'azienda da parte del soggetto beneficiario, durante la realizzazione del progetto l'agevolazione viene revocata, salvo i casi in cui la proprietà aziendale rimanga in capo all'azienda beneficiaria originaria cioè si configuri come una mera operazione di riorganizzazione interaziendale. In questo caso è necessario procedere comunque con apposita istanza di trasferimento al soggetto subentrante con i contenuti ed i tempi previsti nel caso di fusione.

ARTICOLO 22 - Monitoraggio e Controlli

1. I competenti Organi comunitari, statali e regionali potranno effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, del presente Avviso, nonché sulla veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dalle imprese beneficiarie.

ARTICOLO 23

(Pubblicazione ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013)

1. Gli elementi distintivi dei soggetti beneficiari e dei progetti agevolati sono soggetti alla pubblicazione prevista dagli art. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. riportate dall'impresa nella scheda di cui all'allegato O al presente avviso.

ARTICOLO 24 - Informativa al trattamento dei dati personali

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) General Data Protection Regulation (UE) 2016/679, la Regione Basilicata, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali. Il trattamento dei dati acquisiti per lo svolgimento di funzioni istituzionali e nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri da parte della Regione Basilicata è lecito ai sensi dell'art. 6 "Liceità del trattamento".

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della compilazione della modulistica per la presentazione dell'istanza di cui all'Avviso Pubblico *"Turismo e Gusto – Incentivi per il rilancio dell'Ospitalità"*.

3. Finalità del trattamento e base giuridica

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Basilicata per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) Del REG (UE) 679/2016 non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- assegnazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari (e/o vantaggi di ogni altro genere) alle imprese di cui all'Avviso Pubblico *“Turismo e Gusto – Incentivi per il rilancio dell'Ospitalità”*;
- attribuzione di corrispettivi e dei compensi (e/o vantaggi di ogni altro genere) a persone, professionisti, imprese ed enti privati di cui all'Avviso sopracitato;
- pubblicazione dei dati relativi ai contributi concessi, in formato aperto, come previsto dal Regolamento (UE) n. 1060/2021;
- trattamento dei dati per la prevenzione di frodi e irregolarità, come previsto dal Regolamento (UE) n. 1060/2021;
- organizzazione di eventi per far conoscere opportunità e risultati ottenuti dalle politiche e dagli strumenti messi in campo dalla Regione Basilicata.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 GDPR.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 “Finalità del trattamento”, della presente informativa.

6. Periodo di conservazione

I dati forniti saranno conservati nel rispetto del principio di proporzionalità e comunque per il periodo necessario all'espletamento delle già menzionate finalità e per adempiere ad altri obblighi di Legge.

7. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I dati saranno trattati dai funzionari della Regione Basilicata ed eventualmente anche da Società esterne all'Amministrazione Regionale, individuati quali autorizzati e/o Incaricati del

trattamento. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Basilicata, previa designazione in qualità di Responsabili esterni del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

8. **Trasferimento dati**

I dati personali sono conservati sui server della Regione Basilicata, all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server, comunque all'interno dell'Unione Europea.

9. **Diritti dell'interessato**

In quanto interessato/a al trattamento dati, La informiamo che potrà esercitare, nei confronti del Titolare del trattamento, i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, ove applicabili; fra questi, il diritto di chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati di registrazione, la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento, nei casi previsti.

10. **Titolare e Designati al trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta Regionale di Basilicata, che ha individuato, con DGR 540/2021, quale Designato al trattamento, il Dirigente pro tempore dell'Ufficio Politiche di Sviluppo, Finanza Agevolata, Incentivi alle Imprese e Promozione aree ZES. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Basilicata, per Posta Elettronica Certificata: ufficio.politiche.sviluppo@cert.regione.basilicata.it, per iscritto all'indirizzo Regione Basilicata – Via V. Verrastro n. 8, 85100 – Potenza, ovvero recandosi direttamente presso gli sportelli URP presenti sul sito istituzionale (www.regione.basilicata.it sezione URP).

11. **Diritto di reclamo**

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso o di adire le opportune sedi giudiziarie (art.79 del Regolamento).

12. **Responsabile della protezione dati**

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è raggiungibile al seguente indirizzo: Via Vincenzo Verrastro n. 6, IT-85100, Potenza (Email: rpd@regione.basilicata.it; PEC: rpd@cert.regione.basilicata.it).

ARTICOLO 25 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Avviso, si applicano le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale ivi compresa quella citata nei riferimenti programmatici e normativi del presente Avviso.

ARTICOLO 26 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso Pubblico si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
2. Potranno essere inviati quesiti attraverso la specifica sezione dell'Avviso pubblico sul portale Avvisi e Bandi.
3. Tali quesiti dovranno pervenire entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della data di apertura dello sportello. Alle richieste di chiarimenti pervenute oltre tali termini non sarà dato riscontro. La Regione Basilicata provvederà ad istituire sul portale www.regione.basilicata.it una sezione dedicata alle FAQ (Frequently Asked Questions) in merito ai quesiti più frequentemente posti dai richiedenti.

ALLEGATI

Allegato A – Definizioni

Allegato B – Griglia di valutazione

Allegato C – Modello istanza di partecipazione

Allegato D – Progetto di impresa

Allegato E – Quadro Economico Programma di investimenti

Allegato F – Schema di perizia tecnica

Allegato G – Schema di dichiarazione di liberatorie da parte del fornitore

Allegato H – Dichiarazione Proprietario Immobile

Allegato I – Metodologia stima costi software

Allegato L – Dichiarazione DNHS

Allegato M – Scheda sintetica di progetto

Allegato N – Comunicazione di esito di delibera del finanziamento bancario

Allegato O – Comunicazione di esito di delibera del finanziamento leasing